

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GAVARDO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella residenza municipale del Comune di Gavardo in Piazza G.Marconi n. 7

Premesso che l'acquisizione on-line delle informazioni consente di realizzare una migliore razionalizzazione dei processi di interazione, finalizzati a ridurre i tempi e a semplificare le procedure nell'ottica dell'ottimizzazione dei servizi da rendersi reciprocamente nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

TRA

il **Comune di Gavardo**, rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali, Sig./Sig.ra _____, nato/a a Comune_Nascita il Data_Nascita, Codice Fiscale _____

(di seguito denominato **Comune**)

E

la _____, con sede in _____, rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra _____, nella qualità di _____

(di seguito denominata **Ente**)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo

- 1) Il Comune, in qualità di amministrazione titolare del dato, è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi.
A tal fine intende consentire alle altre Pubbliche Amministrazioni, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposte, l'accesso in consultazione alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione del Comune, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici.
- 2) L'Ente, in qualità di amministrazione richiedente, in data _____ ha richiesto l'autorizzazione ad accedere in sola consultazione all'archivio anagrafico del Comune, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
- 3) Visti i principali riferimenti normativi:
 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente);
 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente);
 - Art. 18 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993 n. 63;
 - Comma 5 art. 2 Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
 - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235;
 - Art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183;
 - Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011;
 - Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 23/12/2011;

- 4) In considerazione di quanto sopra esposto, il Comune autorizza l'Ente, per l'espletamento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, ad accedere in sola consultazione all'archivio anagrafico informatizzato, secondo le regole e le modalità previste dalla presente convenzione.
- 5) La presente convenzione disciplina la modalità di collegamento alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione del Comune da parte dell'Ente, al fine di consultare i dati necessari ed indispensabili per assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio.
- 6) Le finalità principali del servizio sono le seguenti:
 - a. rendere più agevole per l'Ente la consultazione dei dati anagrafici necessari allo svolgimento della propria attività, evitando ai propri incaricati di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi.
 - b. consentire l'accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali.
 - c. ridurre l'attività di ricerca anagrafica e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti del Comune a favore dell'Ente, nell'ottica di una riduzione dei costi connessi.

Art. 2 – Modalità di accesso

1. Il servizio di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione è fruibile attraverso la connessione al sito web istituzionale del Comune.
Per la specifica del servizio erogato e delle norme tecniche ed organizzative che ne regolano l'accesso, si rimanda all'allegato tecnico "A", che costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Il Comune designa, per tutte le operazioni necessarie all'attivazione e al monitoraggio dell'accesso di cui alla presente convenzione, in qualità di responsabile unico il Sig. _____, Responsabile dell'Area Affari Generali.
3. Il rappresentante dell'Ente designa, come responsabile unico ai fini della presente convenzione, il Sig. _____ (*indicare qualifica all'interno dell'organizzazione*), riservandosi di comunicare per iscritto le generalità dei dipendenti incaricati che dovranno essere abilitati all'accesso del servizio, prima dell'avvio dello stesso, per l'assegnazione delle specifiche credenziali di autenticazione.
4. In conformità ai principi per il corretto trattamento dei dati e al fine di escludere il rischio di duplicazione delle basi di dati l'Ente:
 - a. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
 - b. procede al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
 - c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
 - d. s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
 - e. garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
 - f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di verifica del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dell'Ente dove viene utilizzato il servizio, l'Ente stesso si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
 - g. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal Comune;
 - h. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
 - i. garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte a:
 - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
 - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza;

- prevedere politiche di gestione delle credenziali che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
- proteggere la procedura di autenticazione dell'utente dal rischio di intercettazione delle credenziali;
- j. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- k. s'impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune:
 - incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
 - eventuali esigenze di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
 - ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;

Art. 3 – Oneri economici

Il servizio di consultazione dei dati anagrafici di cui alla presente convenzione è fornito dal Comune all'Ente senza oneri economici, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD e nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8.

Restano a carico dell'Ente i costi derivanti dalla connessione Internet.

Art. 4 – Durata

La presente convenzione ha durata illimitata, ove non in contrasto con la legislazione vigente.

L'eventuale recesso dalla stessa dovrà essere comunicato mediante raccomandata a/r (o a mezzo posta elettronica certificata) ed avrà effetto decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 2 e 8 comporta la risoluzione immediata della presente convenzione, con contestuale segnalazione all'autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 – Utilizzo dei dati

L'Ente, nel richiedere l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune, dichiara che l'acquisizione di tali informazioni è funzionale allo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, pertanto in considerazione della normativa vigente tale richiesta viene considerata legittima ed accolta.

L'Ente si impegna inoltre al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere elaborati dall'Ente, sotto la propria responsabilità, entro i termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando il principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti. E' esclusa in ogni caso qualsivoglia responsabilità in capo al Comune per l'utilizzo improprio o illegittimo dei dati da parte di soggetti riconducibili all'Ente.

Art. 6 – Conservazione dei dati

Responsabile della conservazione dei dati è il responsabile unico dell'Ente definito al punto 3 dell'art. 2 della presente convenzione.

I dipendenti abilitati all'accesso al servizio sono tenuti al trattamento dei dati unicamente per l'attività cui è preposto l'Ente e per ragioni connesse al servizio.

Devono inoltre agire nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 – Titolarità del dato

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate nella banca dati anagrafica, in conformità all'art. 58, comma 2 del CAD. E' in ogni caso esclusa la possibilità per l'Ente di cedere a terzi i dati cui accede attraverso la convenzione.

Art. 8 – Obblighi delle parti

Il Comune si impegna a:

- a. garantire l'accesso alla banca dati anagrafica all'Ente per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità dettagliate nel presente documento e nell'allegato tecnico "A".
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, correlati ad eventuali malfunzionamenti, interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

L'Ente si impegna a:

- a. non richiedere direttamente o per il tramite di terzi certificazioni in formato cartaceo, contenenti dati acquisibili per via telematica di cui al profilo di accesso autorizzato.
- b. non richiedere notizie anagrafiche corrispondenti ai dati acquisibili per via telematica e di cui al profilo di accesso autorizzato.

L'eventuale non rispetto degli obblighi spettanti all'Ente ai sensi del presente articolo comporterà, in caso di reiterata violazione, l'immediato blocco dell'accesso autorizzato con conseguente risoluzione della convenzione.

Art. 9 – Disposizioni finali

Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse mediante modifica del presente atto. Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Il Rappresentante di _____

SERVIZI EROGATI E REGOLE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER L'ACCESSO AI DATI

1) Servizi erogati

Al fine di consentire l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione da parte dell'Ente, il Comune mette a disposizione un servizio che permette la consultazione dei dati anagrafici.

Per consultazione si intende la possibilità di accedere ai dati in sola visualizzazione e lettura, senza che sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione.

Il dato rimane, pertanto, all'interno del sistema informativo proprietario.

Il servizio di consultazione permette di:

- Ricercare, tramite l'inserimento di opportuni parametri, il soggetto di cui si desidera effettuare la visualizzazione dei dati anagrafici.
- Visualizzare le informazioni riferite al soggetto prescelto, nei limiti previsti dal profilo di accesso.
- Stampare le informazioni visualizzate.

I dati forniti sono aggiornati alla data di pubblicazione espressamente indicata nella pagina di accesso al servizio.

Non è in alcun modo consentito l'accesso ai dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ossia quelli *"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

Il Comune garantisce la continuità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, salvo malfunzionamenti o interruzioni dovute a manutenzione del sistema.

Eventuali cambiamenti delle modalità di erogazione del servizio o eventuali interruzioni programmate verranno comunicate all'Ente fruitore.

Per qualunque informazione, richiesta di chiarimento o segnalazione di malfunzionamenti sarà possibile contattare il responsabile unico del Comune definito al punto 2 dell'articolo 2 della presente convenzione.

2) Regole tecniche e organizzative per l'accesso ai dati

I servizi descritti al punto 1) del presente allegato vengono resi disponibili mediante un'infrastruttura tecnologica dotata delle seguenti caratteristiche:

- E' previsto l'utilizzo di un'applicazione web raggiungibile attraverso la connessione al sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Servizi on-line".
- L'interazione con l'applicazione web è implementata con il protocollo HTTPS attraverso l'utilizzo di un certificato SSL.
- Per garantire la sicurezza della banca dati, l'interrogazione avviene su una replica dei dati originali e non direttamente sulla banca dati principale.
- E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati originali.

L'utilizzo dei servizi è regolamentato come segue:

- L'accesso ai dati è riservato ai soggetti appositamente individuati dall'Ente e riguarda i soli dati corrispondenti al profilo di accesso autorizzato.
- L'autenticazione dell'utente avviene attraverso l'utilizzo di una userid e password assegnate dal Comune.
- Il responsabile unico dell'Ente comunica per iscritto le generalità dei dipendenti incaricati al trattamento che dovranno essere abilitati all'accesso del servizio, per il conferimento di specifiche credenziali di autenticazione. L'Ente si riserva la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso alla banca dati, previa comunicazione scritta al Comune.
- Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi qualora vengano rilevate anomalie nell'utilizzo del sistema o nell'impossibilità di contattare i soggetti incaricati.

Le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'allegato B) al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno disattivate.

- Il sistema prevede il tracciamento degli accessi e di tutte le operazioni svolte dagli utenti, al fine di monitorare periodicamente le attività svolte. La riservatezza delle informazioni tracciate è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.